

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  CONSORZI GESTIONE E  
TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE**

*Membro dell'European Union of Water Management Associations e di Irrigants d'Europe*

CIRCOLARE N. 11

Prot. n. 160 CC/cb

Roma, 18 marzo 2020

|   |                           |                   |
|---|---------------------------|-------------------|
| <b>CONSORZIO DI BONIFICA<br/>DELLA CONCA DI AGNANO<br/>E DEI BACINI FLEGREI</b> |                           |                   |
| <b>N.</b><br>194  | <b>DATA</b><br>18/03/2020 |                   |
| <b>CAT.</b><br>V  | <b>CLASSE</b><br>UN       | <b>FASC.</b><br>2 |

A TUTTI GLI ASSOCIATI  
ALLE ANBI REGIONALI  
AI Sigg. COMPONENTI IL CONSIGLIO  
E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI  
CONTI

LORO SEDI

**OGGETTO:** Decreto legge "Cura Italia": sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi in conseguenza dell'emergenza Covid-19.

Da vari Associati è pervenuta richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di applicazione alla contribuzione consorziale della già preannunciata sospensione degli obblighi tributari in conseguenza dell'emergenza Covid-19 e la sua rilevanza per la contribuzione consorziale.

Appena emanato e pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" si procede in primo luogo ad esaminare le norme relative al suddetto argomento.

L'art.62 del decreto legge per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in tutto il territorio dello Stato dispone in termini generali la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi che scadono nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020. Ai sensi del comma 6, gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati come appartenenti alla zona rossa nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di sospensione previste all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020 (comma 4). I versamenti sospesi nelle zone rosse sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (comma 5).

Il riferimento generico alla natura tributaria degli adempimenti e la ratio della disposizione nonché dell'intero provvedimento inducono senz'altro a ritenere che rientrino in tale ambito anche i contributi imposti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, stante la loro natura tributaria, in coerenza anche con la prassi seguita anche in occasione di altri eventi calamitosi e delle relative disposizioni emergenziali.

Trattandosi di sospensione e, quindi, mera dilazione degli obblighi tributari, gli stessi relativamente al periodo di sospensione non sono annullati ma divengono soltanto temporaneamente non coercibili, neanche nella fase coattiva, essendo disposta dal successivo art. 68 la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

Non risulta invece applicabile ai Consorzi associati la sospensione dei termini relativi ~~termini relativi~~ alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso delle imposte erariali prevista dal successivo art. 67.

Pertanto, i Consorzi hanno facoltà di procedere comunque all'emissione dei ruoli di contribuenza e i consorziati possono effettuare i versamenti previsti diretti all'ente impositore o all'agente della riscossione anche durante il periodo di sospensione o, invece, al termine dello stesso senza alcuna maggiorazione.

Sarà cura della scrivente illustrare quanto prima le ulteriori disposizioni del decreto "Cura Italia" di interesse degli Associati.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimo Gargano